

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE DI UN ANNO DEI TERMINI ACCERTATIVI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con l'emanazione del DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 4 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 208 del 06.09.2016, in attuazione, tra gli altri, dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA, vengono individuati nuove condizioni per usufruire della riduzione di un anno dei termini accertativi.

L'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevedeva la riduzione del termine di decadenza, di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di un anno per i soggetti in grado di garantire la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

SOGGETTI INTERESSATI

Possono usufruire del beneficio della riduzione di un anno dei termini accertativi, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi, che esercitano le opzioni di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e precisamente:

- i soggetti passivi che optano per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.
- i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972.

Il regolamento disciplina, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, i requisiti per beneficiare della decadenza anticipata dall'accertamento scostandosi dal dettato normativo contenuto all'articolo 3, comma 1, lettera d) del Dlgs 127 del 2015, il quale si limita a subordinare la riduzione dei termini accertativi unicamente alla garanzia della tracciabilità dei pagamenti, individuando tre presupposti per la sua efficacia precisando anche le cause che determinano la decadenza dal beneficio.

PRESUPPOSTO 1: modalità di effettuazione dei pagamenti (art. 3, c. 1 e 2 DM)

Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, i soggetti passivi, che esercitano le opzioni di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo stesso, effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti passivi ivi citati possono effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore ad € 30,00 (importo determinato dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2014).

PRESUPPOSTO 2: redditi dichiarati (art. 3, c. 3 DM)

La riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di cui all'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiamati dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi. Si introduce così un ulteriore presupposto per la piena operatività della disciplina consistente proprio nella limitazione del beneficio alla particolare tipologia di redditi. Tale requisito deriva dal fatto che gli obblighi di comunicazione riguardano solo i ricavi e i compensi documentati con fattura o soggetti alle regole di certificazione dei corrispettivi. Quindi, ad esempio, un professionista che, oltre ai redditi di lavoro autonomo, produce redditi di capitale si troverebbe nella situazione in cui il fisco sarebbe decaduto dall'azione di accertamento solo e unicamente con riferimento ai redditi di lavoro autonomo e non anche dei redditi di capitale.

PRESUPPOSTO 3: comunicazione (art. 4 DM)

I contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. La modalità di comunicazione è definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.

La mancata comunicazione determina di per sé, anche in questo caso, l'inefficacia del beneficio accertativo. Si tratta di un ulteriore requisito introdotto dal regolamento ministeriale, e non previsto dal decreto n. 127 del 2015: ciò significa che, di anno in anno, il contribuente che non solo trasmette all'Agenzia i dati delle operazioni attive e passive ma utilizza solamente strumenti di pagamento tracciabili, è chiamato a effettuare tale comunicazione formale pena la perdita del beneficio.

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it